

**Allegato n. 1 alla Richiesta di Offerta per l'affidamento di servizi giornalistici e informativi, a mezzo di agenzie di stampa, per l'Automobile Club d'Italia (ACI).**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

**Art. 1  
Oggetto**

1. Costituiscono oggetto del contratto i servizi giornalistici e informativi a mezzo agenzie di stampa, da svolgere secondo le condizioni e le modalità indicate nella richiesta di offerta, nonché secondo gli ulteriori requisiti e modalità di esecuzione indicate nelle presenti "Condizioni particolari di contratto".

2. Nella fase di avvio dei servizi e nel corso dell'erogazione degli stessi il Fornitore riceverà dai referenti dell'Amministrazione le indicazioni necessarie a personalizzare alcuni aspetti del contratto, nell'ambito di quanto esplicitato nelle presenti "condizioni particolari" e tenuto conto del contenuto dell'offerta tecnica in base alla quale è aggiudicata la fornitura.

**Art. 2  
Servizio di "agenzia di stampa"**

1. L'oggetto della presente procedura è la fornitura di un servizio di agenzia stampa per l'Automobile Club d'Italia, inteso come servizio di fornitura di notizie comprendente le funzionalità di ricezione, ricerca e consultazione, esportabilità, utilizzabilità ed archiviazione delle notizie stesse ed il servizio di accesso all'archivio storico delle notizie. Lo scopo del servizio richiesto è reperire le notizie rilevanti in ambito generale, nazionale ed internazionale (con il notiziario generale) e, più nello specifico, le notizie rilevanti per l'Ente. Il flusso di informazione oggetto del servizio deve essere reso in formato testuale, deve essere completo, aggiornato ed affidabile e l'accesso deve essere garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ricevibile via internet e via satellite.

**Art. 3  
Caratteristiche minime del servizio**

1. Il fornitore deve consentire la fruibilità del servizio da PC fissi e portatili, tablet e smartphone, con relative licenze d'uso, per la ricerca e visualizzazione delle notizie. E' richiesta la fornitura di minimo 15 licenze per lo strumento di visualizzazione del notiziario generale. L'offerta di un numero maggiore di dette licenze consegue l'attribuzione di punteggio tecnico come indicato al par 5.2.1 della richiesta di offerta. Tutti gli utenti in possesso di ciascuna delle suddette licenze d'uso devono poter accedere contemporaneamente. Detto servizio deve consentire di:

**- Visualizzare e consultare le notizie selezionate.**

A tal proposito si specifica che le notizie devono essere organizzate in 2 categorie a seconda dell'ambito territoriale: generale (nazionale ed internazionale) e regionale.

**- Accedere e consultare l'archivio delle notizie dell'Agenzia di stampa aggiudicataria da parte di ciascun utente registrato, anche contemporaneamente, per tutta la durata del contratto.**

#### **Art. 4 Penali**

1. In caso di interruzione del servizio, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ciascuna ora di interruzione del notiziario.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati al Fornitore per iscritto, anche soltanto a mezzo *e-mail*. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del disciplinare di gara.
3. In caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. L'applicazione delle penali non impedisce il risarcimento di eventuali maggiori danni che l'Amministrazione dovesse eventualmente subire per fatto del Fornitore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dell'appalto.
5. E' facoltà dell'Ente, in caso di ripetuti inadempimenti, procedere alla risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore nonché, eventualmente, all'aggiudicazione agli Operatori economici che seguono in graduatoria secondo l'ordine di aggiudicazione. In tale ipotesi è altresì facoltà dell'Ente procedere all'esecuzione della prestazione in danno dell'impresa aggiudicataria, per il periodo necessario al nuovo affidamento del servizio.

#### **Art. 5 Diffida ad adempiere e cause di risoluzione**

1. Si applicano le disposizioni in tema di "clausola risolutiva espressa" di cui all'art. 12 delle "Condizioni generali di Contratto relative alla prestazione di servizi" (richiamate in Premessa).
2. Inoltre, nel caso in cui il Fornitore contraente non esegua alcuna delle attività contrattuali o si dimostri non tempestivo, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute, qualora le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l'Ente potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti al medesimo Fornitore, fissando un congruo termine (non inferiore a 10 giorni) per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. Nell'ipotesi in cui il Fornitore contraente, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno subito. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata.
3. L'Ente, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento della cauzione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti, compreso il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

#### **Art. 6 Modalità e termini di pagamento. Fatturazione**

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 c. 5 e 6 del Codice, relative alle conseguenze dell'inadempienza contributiva del Fornitore risultante dal DURC e in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni del personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

**2.** Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato posticipatamente, con cadenza trimestrale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica da parte dell'Ente che il servizio sia stato regolarmente svolto in conformità alle modalità ed ai termini contrattuali.

**3.** Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214 della legge n. 24 dicembre 2007 n. 244, le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico e corredate necessariamente dal CIG n. 7643521112 per il Lotto 1, dal CIG n. 76435297AA per il Lotto 2 e dal Codice Univoco Ufficio (IPA) n. 0ZK8EV, oltre che dal numero di contratto e dal numero di ordine di acquisto (che saranno successivamente comunicati al Fornitore contraente).

**4.** Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art.48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, l'Ente, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00), procederà - con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40 - a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiari, l'Ente applicherà quanto disposto dal predetto decreto ministeriale.

#### **Art. 7** **Codice di comportamento**

**1.** L'Affidatario dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e del "Codice di comportamento di Ente" dell'ACI, disponibili sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**2.** L'Affidatario è tenuto, durante l'espletamento del servizio, a rispettare e a divulgare, all'interno della propria organizzazione e nei confronti dei propri collaboratori, i predetti Codici di comportamento.

**3.** La violazione degli obblighi previsti nei predetti Codici, da parte del Fornitore e dei propri dipendenti o collaboratori, è causa di risoluzione del contratto.